

Corte di Cassazione – III Sez. Civile – 8 maggio 2015 N. 9309 – SEGRETO *Presidente* – PETTI *Estensore* – P.M.C. (Avv.ti Gerardo Pileci e Giorgio Soletta) – CAMPING GAZ ITALIA SRL (Avv. Daniele Vecchi)

Procedimento civile – Azione ex art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata – Natura – Forma specifica di responsabilità da illecito. Pronuncia erroneamente limitata all’an debeat – **Passaggio in giudicato – Conseguenze.**

Le domande di danno da responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. sono una forma specifica della responsabilità di illecito di cui all’art. 2043.

Ove il Giudice abbia erroneamente deciso solo sull’an e rimesso la questione del quantum a separato giudizio e sul punto si sia formato il giudicato, a tale giudicato si rimane vincolati e quindi il giudice adito non può dichiarare improponibile la domanda (1).

* * *

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di SASSARI con sentenza del 14 novembre 2008 ha rigettato le domande di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, in relazione ad un giudicato costituito dalla sentenza n. 188 del 1988 del tribunale di SASSARI che aveva revocato un sequestro cautelare di bombole disposto su richiesta dalla CAMPING GAZ ITALIA SPA, con pronuncia di condanna generica da accertare in separato giudizio in favore di P.P.M..

Riteneva il tribunale che la prova dei danni non risultava assistita da prove idonee.

2. Contro la decisione proponeva appello il C. deducendo tre motivi:

- A. in punto di lesione della reputazione per effetto del sequestri poi revocato;
- B. in punto di lesione della immagine commerciale;
- C. in punto di mancata liquidazione dei danni da lucro cessante, provocati dal sequestro delle bombole.

Resisteva la controparte e proponeva appello incidentale sia per la inammissibilità delle domande sia in ordine alla errata compensazione delle spese di lite.

3. La Corte di appello di Cagliari - sezione di Sassari, con sentenza del 7 febbraio 2011, preliminarmente dichiarava inammissibile le domande risarcitorie proposte in via autonoma, posto che andavano proposte dinanzi al giudice competente per il merito del sequestro cautelare, AVENDO PROPOSTO UNA DOMANDA DI CONDANNA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA AI SENSI DELLO art. 96 c.p.c.; quindi riteneva di poter esaminare le domande proposte per la perdita della vita di relazione e per il lucro cessante, atteso che la controparte aveva fatto acquiescenza alla valutazione degli stessi, ma le ha ritenute infondate in relazione al difetto di prova, escludendo la rilevanza della prova orale richiesta in data 13 dicembre 2005;

infine accoglieva l'appello incidentale sulla compensazione delle spese di primo grado che erano poste a carico del C. unitamente alle spese del grado di appello.

4. Contro la decisione ricorre il C. deducendo unico motivo, resiste la controparte con controricorso di cui deduce la infondatezza e la inammissibilità.

MEMORIE sono state prodotte da entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso merita accoglimento, in quanto parzialmente fondato.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto considerando le memorie. Il ricorso *ratione temporis* si sottrae al regime dei quesiti.

5.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel motivo unico si deduce *error in iudicando* per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e si cita come precedente l'arresto costituito da CASS 23 aprile 1996 N. 3828, per sostenere quanto segue. Il giudicato esterno costituito dalla sentenza del TRIBUNALE DI SASSARI del 9 febbraio 1990, è relativo tra l'altro ad una pronuncia generica di condanna passata in giudicato. IL GIUDICE adito successivamente per la determinazione del quantum, avvalendosi del giudicato sull'an, NON può esaminare la eccezione di inammissibilità della domanda, ma deve provvedere al suo esame, ed in particolare avrebbe dovuto ammettere le prove per testi per la prova del danno da lucro cessante.

REPLICA la società controricorrente osservando che la qualificazione della domanda risarcitoria come domanda per responsabilità civile aggravata, in relazione alla revoca del sequestro, attiene ad un requisito di proponibilità della domanda - e cita CASS. 9297 del 2007- ed è proponibile dinanzi al giudice della convalida e del merito, ed è per tale ragione che la CORTE di appello ha dichiarato la improponibilità limitatamente ai danni patrimoniali.

Deduce quindi il formarsi del giudicato sulla non risarcibilità dei danni patrimoniali, mentre per i danni non patrimoniali relativi alla lesione della reputazione e della immagine commerciale, deve rigettarsi il gravame, sul rilievo che la censura non precisa

gli elementi di valutazione da cui trarre un diverso giudizio sulla mancanza di prove o sulla rilevanza di prove per testi non meglio precisati.

6. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO. Il motivo unico, nella sua complessità è PARZIALMENTE FONDATO. Appare corretto che nella fattispecie si versi in ipotesi di danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale è specifica forma della responsabilità da illecito di cui all'art. 2043 c.c., con competenza funzionale del giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda della misura cautelare.

Tuttavia, ove il giudice abbia erroneamente deciso solo *sull'an* e rimesso la questione del quantum a separato giudizio e sul punto si sia formato il giudicato, come è nel caso di specie, a tale giudicato si rimane vincolati e quindi il giudice adito non può dichiarare improponibile la domanda. Va quindi confermato il dictum in conformità di cui ai principi espressi nella sentenza n. 3828 del 23 aprile 1996 di questa stessa CORTE. Ne segue che erroneamente la CORTE DI APPELLO, considerato il giudicato formatosi con la sentenza del tribunale n. 188 del 1990, ha ritenuto improponibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dovendo invece esaminare e decidere su tale domanda.

QUANTO AL DANNO PATRIMONIALE sul quale la CORTE ha deciso rigettando lo appello, corretta è la motivazione della CORTE che ha ritenuto non provata la domanda, mentre le censure in merito alla mancata ammissione delle prove testimoniali risultano generiche, non essendo indicato, nella fattispecie, il contenuto delle prove e la loro conferenza rispetto al preteso danno.

La cassazione è con rinvio alla Corte di appello di CAGLIARI in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati e provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

* * *

(*Omissis*)

UNA VICENDA ANOMALA IN TEMA DI DANNO DA ILLECITO PROCESSUALE

(NOTA A CASS. 8 MAGGIO 2015 N. 9309)

1. La sentenza in commento affronta questioni relative alle ipotesi di responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. e, nel riaffermare la natura aquiliana dell'illecito processuale, costituente peraltro una autonoma *species* di responsabilità compiutamente normata dall'art. 96 c.p.c., risolve una questione processuale determinata dalle anomale vicende del processo che ha visto una pronuncia di condanna generica per

responsabilità aggravata, passata in giudicato, ed un successivo giudizio introdotto per la liquidazione del *quantum debeatur*.

Per una migliore comprensione delle vicende di causa occorre ricordare che il giudice di primo grado (il Tribunale di Sassari) con sentenza del 14 novembre 2008 aveva respinto le domande di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione ad un giudicato costituito da una precedente sentenza dello stesso tribunale del 9 febbraio 1990 che aveva revocato un sequestro con pronuncia di condanna generica, da accertare in separato giudizio, in favore della parte colpita da detto sequestro.

Avverso la decisione del 2008 proponevano appello la parte soccombente ed appello incidentale la parte appellata istando, tra l'altro, per la declaratoria di inammissibilità delle domande.

L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione di Sassari - dichiarava inammissibili le domande risarcitorie di natura patrimoniale proposte in via autonoma, ritenendo che esse dovessero essere proposte dinanzi al giudice competente per il merito del sequestro e rigettava le altre richieste risarcitorie ritenendole infondate in relazione al difetto di prova. Veniva altresì accolto l'appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese in primo grado di giudizio.

La parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in quanto, per effetto del giudicato esterno costituito dalla sentenza del tribunale, passata in giudicato, di condanna generica al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, il giudice adito successivamente per la determinazione del *quantum debeatur* non avrebbe potuto esaminare l'eccezione dell'inammissibilità della domanda non proposta al giudice del merito della misura cautelare ed avrebbe conseguentemente dovuto pronunciare nel merito.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il giudicato esterno sull'*an debeatur* preclude il rilievo di improponibilità della domanda per non essere stata proposta al giudice competente nel merito per la misura cautelare che ha dato origine alla responsabilità processuale aggravata.

La decisione, che pure trova conforto in uno specifico precedente della stessa Corte, pone alcune questioni processuali delle quali è opportuno fare cenno.

2. La vicenda si colloca nell'ambito della responsabilità processuale aggravata, disciplinata dall'art. 96 c.p.c., e che, come è noto, si declina in due diverse ipotesi l'una relativa all'aver agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave e l'altra relativa invece all'aver agito senza la normale prudenza istando per un provvedimento cautelare o trascrivendo una domanda giudiziale o iscrivendo una ipoteca giudiziale ovvero ancora iniziando o compiendo l'esecuzione forzata.

La responsabilità processuale aggravata è in sostanza una reazione al comportamento illecito della parte attinente al rapporto di diritto sostanziale ma proiettato nell'ambito

processuale e costituisce una tutela di tipo aquiliano avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 cod. civ.¹

Il fenomeno è ascrivibile alla nozione di abuso del processo oggi oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, anche in considerazione dell'eccessivo proliferare del contenzioso in sede civile che il legislatore cerca di arginare con interventi ripetuti che risultano spesso inefficaci se non addirittura dannosi.²

L'interesse della sentenza in commento, peraltro, risiede non tanto nella riaffermazione della natura aquiliana, sia pure particolare, della responsabilità processuale aggravata, quanto nella soluzione assegnata ai profili strettamente processuali determinati dalla scissione del giudizio ex art. 96 c.p.c. in due diversi procedimenti, l'uno attinente all'*an* e l'altro attinente al *quantum*.

In linea generale, infatti, dottrina e giurisprudenza ritengono, sulla base dell'inequivoco dato normativo rinvenibile nell' art. 96 c.p.c. non soltanto che la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da iniziative giudiziarie asseritamente avventate non è proponibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata ma anche che tale domanda non possa, a pena di inammissibilità, essere scissa nell' *an* e nel *quantum*.³

3. Nel caso di specie, come già si è ricordato, è tuttavia accaduto che il giudice competente nel merito relativamente alla misura cautelare richiesta da una delle parti ha provveduto sull'istanza di risarcimento del danno ex art. 96 II° comma c.p.c. con sentenza di condanna generica, limitata all' *an debeatur*.

Questa scissione tra accertamento e liquidazione del danno da illecito processuale è ritenuta pacificamente inammissibile, con la conseguenza che tale inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevata in sede di legittimità, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza gravata⁴.

Non è invece inammissibile la pronuncia di una sentenza non definitiva sulla sussistenza dell'illecito processuale, con prosecuzione del giudizio per la liquidazione del conseguente danno⁵.

La peculiarità della vicenda in esame, peraltro, risiede nella circostanza che la sentenza definitiva che ha pronunciato in ordine alla sussistenza dell'illecito processuale,

¹ In questo senso recentemente *Cass.* 6 agosto 2010 n. 18344 in *Foro It.*, 2011, I, 2139 e ss. con ampia nota redazionale.

² Sul tema dell'abuso del processo v. recentemente A. Dondi, "Abuso del processo" (Diritto Processuale Civile) in *Enc. Dir. Annali III* 1 ss. ed ivi interessanti considerazioni anche di diritto comparato.

³ La giurisprudenza è sul punto sostanzialmente unanime: cfr. da ultimo *Cass.* 10960/2010, *Cass.* 17155/2009, ed altre conformi.

⁴ Sulla inammissibilità di un accertamento della responsabilità da illecito processuale con liquidazione dei danni in separata sede cfr. ad es. *Cass.* 12 novembre 2003 n. 17016 e sulla cassazione senza rinvio dell'eventuale condanna generica cfr. *Cass.* 23 marzo 2004 n. 5734.

⁵ In questo senso, ad esempio, *Cass.* 27 maggio 1987 n. 4731.

riservando ad altro giudizio la conseguente liquidazione del danno, non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato.

Posta di fronte all'esistenza di un giudicato sull' *an debeat* la Corte ha ritenuto vincolante l'accertamento contenuto in quel giudicato e quindi possibile l'instaurazione di un separato giudizio di merito finalizzato alla liquidazione concreta del danno da illecito processuale.

La motivazione della Corte è sul punto estremamente sintetica, limitandosi a richiamare un proprio precedente esattamente in termini nel quale si è affermato che il principio per cui il giudizio sulla responsabilità processuale aggravata spetta sia per l' *an* sia per il *quantum* al giudice investito della causa dalla cui decisione trae origine la pretesa risarcitoria incontra il suo limite invalicabile nell'effetto preclusivo che scaturisce dalla cosa giudicata e pertanto, qualora la pronuncia di condanna generica sia passata in giudicato, resta definitivamente sancita insieme con l'affermazione della responsabilità anche la separazione del giudizio sul *quantum* da quello sull' *an* con la conseguenza che il giudice adito per la liquidazione deve, in tale ipotesi, provvedere sul merito della domanda⁶.

4. La soluzione accolta nella sentenza in commento, che pure trova conforto nei precedenti della medesima Corte, suscita qualche perplessità in considerazione della peculiarità del fenomeno della responsabilità aggravata per illecito processuale.

Tale fenomeno infatti si colloca all'interno di un processo già pendente e si esprime nell'esercizio di un potere all'interno di esso, quello di formulare l'istanza (e non di promuovere un'azione) di risarcimento del danno il cui esercizio impone al giudice di provvedere sull'oggetto della istanza, strettamente collegata e connessa ad agire o a resistere in giudizio. Si tratta quindi di un potere endoprocessuale non esercitabile al di fuori del processo che legittima tale potere e quindi non suscettibile di essere esercitato davanti ad un altro giudice, in via di azione autonoma. In quest'ultimo caso si avrebbe esercizio di una azione per un diritto non previsto dall'ordinamento e come tale inammissibile⁷.

Così inquadrata la vicenda della responsabilità aggravata per illecito processuale, che non si configura quale oggetto di una autonoma domanda, ma presuppone soltanto una istanza endoprocessuale, occorre domandarsi se davvero l'unica soluzione da assegnarsi nella vicenda in esame, caratterizzata dalla limitazione della pronuncia ex art. 96 c.p.c. al solo *an debeat*, sia quella fatta propria dalla sentenza in commento.

⁶ In questi termini cfr. Cass. 23 aprile 1996 n. 3828 che richiama, in senso conforme, Cass. 19 ottobre 1968 n. 3378, Cass. 17 giugno 1974 n. 1763 e Cass. 13 agosto 1964 n. 2310.

⁷ In questo senso cfr. Cass. 18 aprile 2007 n. 9297 che, nell'enunciare i principi richiamati nel testo esclude anche che l'appartenenza esclusiva al giudice davanti al quale si è agito o resistito con dolo o colpa grave (al quale si è richiesta una misura cautelare senza osservare la normale prudenza) della cognizione dell'istanza di risarcimento del danno da illecito processuale ponga una effettiva questione di competenza, trattandosi invece di una questione ancillare rispetto alla domanda principale ed imponendo la norma di cui all'art. 96 c.p.c. il *simultaneus processus*.

Partendo dalla constatazione della diversità degli effetti che scaturiscono rispettivamente da una pronuncia non definitiva di condanna generica con prosecuzione del giudizio per la liquidazione rispetto a quelli che scaturiscono da un giudizio limitato all'accertamento dell'*an debeatur* con rinvio della liquidazione del *quantum* in separata sede, avrebbe potuto giungersi ad una soluzione diversa da quella fatta propria dalla sentenza in commento.

Nel primo caso, infatti, non vi sono dubbi che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'*an* preclude che nel corso dello stesso giudizio sia rilevata una ragione di improponibilità della originaria, unica domanda.

Nel secondo caso, che è quello che si è verificato nella vicenda in esame, la scelta delle parti di optare per la sola condanna generica con sentenza definitiva, riservando ad un successivo giudizio la liquidazione del *quantum*, dà vita a due distinti giudizi.

La totale autonomia del secondo giudizio, relativo alla liquidazione del *quantum* consente che in quest'ultimo giudizio possano essere eccepite o rilevate cause di improponibilità della domanda.

Il giudicato formatosi sull'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenza dannose, infatti, non impedisce al giudice successivamente adito per la liquidazione del danno di verificare le condizioni di proponibilità della autonoma e distinta domanda di liquidazione.⁸

In altri termini il giudicato formatosi sull'*an debeatur* impedisce che possa essere posta in discussione la proponibilità della domanda formulata in quel giudizio, ma non impedisce invece l'esame, anche d'ufficio, della proponibilità delle ulteriori domande che vengano proposte nell'ambito di successivi ed autonomi giudizi tra le stesse parti.

Seguendo questo orientamento, allora, dovrebbe escludersi che il giudicato formatosi sull'*an debeatur* della istanza di risarcimento del danno da illecito processuale precluda il rilievo, anche d'ufficio, della improponibilità della successiva domanda relativa al *quantum debeatur* in quanto si tratterebbe di dare ingresso all'esercizio di una azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, essendo l'istanza di liquidazione del danno da responsabilità aggravata esercitabile soltanto nell'ambito del processo nel quale si è agito o resistito in violazione delle regole di cui all'art. 96 c.p.c.

In questa prospettiva la soluzione accolta dalla Corte di Appello, che ha rilevato d'ufficio l'improponibilità di una autonoma domanda di liquidazione del *quantum* in conseguenza di una sentenza (pur passata in giudicato) limitata all'*an debeatur* avrebbe potuto superare il vaglio in sede di legittimità.

TOMASO GALLETTO
Avvocato in Genova

⁸ In questo senso cfr. Cass. 15 luglio 2008 n. 19453